

	<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> ISTITUTO COMPENSIVO STATALE MARIANO ROSSI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE Via E. De Nicola 2/c - 92019 SCIACCA AG - tel. 0925 21263 www.icmarianorossi.edu.it - mail: agic84500d@istruzione.it PEC: agic84500d@pec.istruzione.it - C.F.: 83001130844 - Codice univoco: UF8K90	  
---	--	---

n. prot. (vedi segnatura)

Sciacca, 28/02/2025

Circolare interna n. 261

**A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
AI GENITORI/TUTORI
ALL'UTENZA
ALL'ALBO WEB
AGLI ATTI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Vista** la Legge 11.11.1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- **Vista** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione che estende il divieto a tutti gli ambienti interni alla scuola;
- **Vista** la Legge 28.12.2001, n. 448 – "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- **Vista** la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" – c. 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- **Vista** la Direttiva P.C.M. del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- **Vista** la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;
- **Visto** il decreto P.C.M. 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;
- **Vista** la Circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- **Visto** il D.M. Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- **Visti** gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;

Firmato digitalmente dal Dirigente dell'I.C. "Mariano Rossi" - Sciacca Dott.ssa Paola Triolo

– **Visto il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104** (in G.U. n. 214 del 12 settembre 2013 - in vigore in pari data) – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca – che estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza. Nello specifico l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

- All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”*; quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
- E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.;

– **Vista** la Legge 8 novembre 2013, n.128;

– Vista la Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128);

– **Visto** il Regolamento d'Istituto;

– **Visto** il Regolamento concernente il divieto di fumo dell'I.C. "Mariano Rossi", approvato dai competenti OO.CC.;

– **Considerati** i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti/addetti, in ottemperanza al D. Lgs. 626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) – decies (Sorveglianza sanitaria);

DISPONE

CHE IL DIVIETO DI FUMO SIA OPERANTE:

1. durante l'attività scolastica, in ***tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza*** della sede di **via Enrico de Nicola 2/c** (**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado**), in quanto tutti i locali sono accessibili al pubblico;
2. durante l'attività scolastica, ***in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza*** della sede di **via Campanella n.38** (**Scuola dell'Infanzia**), in quanto tutti i locali sono accessibili al pubblico;
3. nell'intero edificio di via **via Enrico de Nicola 2/c** – sede centrale "I.C. Mariano Rossi" e di via **Campanella n. 38** anche nei locali non aperti al pubblico, **per i dipendenti** con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l'obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto.

DISPONE ALTRESI'

considerata la **comprovata pericolosità del fumo passivo**, in ottemperanza al D. lgs.vo 626/1994, art. 60-72 ter decies, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di Lavoro, che negli edifici di cui sopra, anche nei locali non aperti al pubblico e nelle aree all'aperto di loro pertinenza, venga applicato per i dipendenti il **DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE, CON PREVISIONE DI ADEGUATE SANZIONI DISCIPLINARI PER CHI NON OTTEMPERASSE** e con l'obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto.

Una volta entrati nell'area di pertinenza della struttura scolastica (cancello), non si potranno fumare sigarette, sigari o sigarette elettroniche. Non è neanche ammesso, per ovvie ragioni educative, tenere in mano o in bocca sigarette (anche elettroniche) o sigari anche se spenti (vedasi Legge 8 novembre 2013, n.128).

Il divieto, ovviamente, è esteso anche ai genitori/Tutori e a tutti coloro che si trovano all'interno dell'Istituto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale A.T.A., esperti esterni, genitori/tutori, assistenti autonomia e comunicazione, tirocinanti, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, dalla Legge 8 novembre 2013, n.128.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n. 214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

*Pertanto, è vietato l'utilizzo delle **sigarette elettroniche** nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. I proventi delle suddette sanzioni pecuniarie, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Si comunica che sono stati individuati i **Funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo** e che sono previste sanzioni amministrative per i trasgressori da €. **27.50 a €. 275.00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si precisa che in caso di applicazione della sanzione sarà consegnato al **trasgressore il verbale della trasgressione e il modulo per il pagamento della stessa**. In caso di mancato pagamento o mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di inviare una comunicazione al Prefetto territorialmente competente. Si informa, altresì che nell'esercizio delle sue funzioni **l'incaricato è un pubblico ufficiale** e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori che dovranno ottemperare ai sensi degli artt. 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri), sotto pena di pesanti sanzioni. Coloro che, pur essendo **preposti al controllo** e all'applicazione della presente, **non fanno rispettare le singole disposizioni**, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2.200 Euro. **I dipendenti della scuola che non osservano il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettano il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.**

Si fa presente, inoltre, che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Dunque l'Istituzione si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
 - incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
 - garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
 - promuovere iniziative informative/educative sul tema;
 - favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
- Riconoscendo l'azione educatrice della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **VISTA** la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;
- **VISTA** la Legge n. 3 /2003 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori " ;
- **VISTO** il D.lgs 626/1994, art. 5 , 60-72 ter decies, 93, che prevede la possibilità di gravi sanzioni disciplinari aggiuntive per i dipendenti.

Firmato digitalmente dal Dirigente dell'I.C. "Mariano Rossi" - Sciacca Dott.ssa Paola Triolo

- **VISTA** la presente determinazione interna emanata in data 28/02/2025, volta all'individuazione dei locali dell'edificio in cui si applica il divieto competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **PRESO ATTO** di dover provvedere a quanto sopra richiamato;
- **CONSIDERATA** l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- **RITENUTO** che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. **7 (sette) funzionari (PREPOSTI)** debitamente incaricati;

D E T E R M I N A

di individuare come appresso il personale responsabile preposto all'applicazione del divieto di fumo e incaricato di procedere a quanto sopra previsto nei locali dell'Istituto **Comprensivo Statale "Mariano Rossi"**:

SEDE CENTRALE "M. ROSSI"

- **ins.te Cirasella Maria** - piano terra Scuola Infanzia
- **ins.te Alonge Marina Maria** - piano terra Scuola Primaria
- **ins.te Guttaiano Emanuela Vittoria** - piano terra Scuola Primaria
- **sig.ra Casalicchio Rosa Tiziana** collaboratore scolastico - primo piano Scuola Secondaria di I grado
- **prof.ssa Mulè Domenica** - primo piano scuola Secondaria di I grado
- **prof.ssa strumento musicale Bufano Caterina** - primo piano scuola Secondaria di I grado

PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CAMPANELLA

- **Ins.te Palagonia Adriana Irene**

con i seguenti compiti:

- *vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;*
- *vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- *notificare o direttamente o per tramite del D.S. o suo delegato l'eventuale trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare (scuola Secondaria di primo grado).*

Si rinvia al Regolamento sul Divieto di fumo pubblicato sul sito d'istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.^{ssa} Paola Triolo